

REGOLAMENTO SPECIALE SIERO DI LATTE

Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n°6 del 18 aprile 2011

COMITATO DI FILIERA DEL SIERO DI LATTE SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PARMA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile

Le categorie di prodotto contrattabili sono le seguenti:

- Siero di latte
- Siero di latte trasformato

Le tipologie di prodotti contrattabili sulla Borsa Merci Telematica Italiana per la categoria “Siero di latte” (in sigla “Siero di latte”) sono le seguenti:

- Siero di latte per uso zootecnico (in sigla “Siero di latte uso zootecnico”)
- Siero di latte per uso industriale (in sigla “Siero di latte uso industriale”)

Il lotto minimo negoziabile per il “Siero di latte uso zootecnico” = 5000 Kg

Il lotto minimo negoziabile è incrementabile di = 100 Kg

Importo minimo per le variazioni di prezzo = 0,1 €/T

Il lotto minimo negoziabile per il “Siero di latte uso industriale” = 18000 Kg

Il lotto minimo negoziabile è incrementabile di = 100 Kg

Importo minimo per le variazioni di prezzo = 0,1 €/T

Le tipologie di prodotti contrattabili sulla Borsa Merci Telematica Italiana per la categoria “Siero di latte trasformato” (in sigla “Siero di latte trasformato”) sono le seguenti:

- Siero di latte in polvere (SWP) – (in sigla “Siero di latte in polvere”)
- Siero di latte concentrato – (in sigla “Siero di latte concentrato”)
- Sieroproteine concentrate in polvere (WPC) – (in sigla “Sieroproteine in polvere”)
- Sieroproteine concentrate – (in sigla “Sieroproteine concentrate”)
- Siero di latte concentrato e cristallizzato – (in sigla “Siero di latte cristallizzato”)
- Siero di latte concentrato demineralizzato – (in sigla “Siero di latte demineralizzato”)
- Lattosio (Lattosio alimentare, Lattosio farmaceutico, Lattosio raffinato) – (in sigla “Lattosio”)
- Derivati del lattosio (Glucosio-oligosaccaridi, Lattulosio, Tagatosio, Acido lattobionico) – (in sigla “Derivati del lattosio”)

Il lotto minimo negoziabile per il “Siero di latte in polvere”, le “Sieroproteine in polvere”, ed il “Lattosio” = 12000 Kg

Il lotto minimo negoziabile è incrementabile di = 100 Kg

Importo minimo per le variazioni di prezzo = 1,0 €/T

Il lotto minimo negoziabile per il “Siero di latte concentrato”, le “Sieroproteine concentrate”, il “Siero di latte cristallizzato”, il “Siero di latte demineralizzato” ed i “Derivati del lattosio”= 30000 Kg

Il lotto minimo negoziabile è incrementabile di = 100 Kg

Importo minimo per le variazioni di prezzo = 1,0 €/T

Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti

Fatte salve le specifiche indicate nella scheda di prodotto, le caratteristiche qualitative del “Siero di latte” e del “Siero di latte trasformato”, devono rispondere alle caratteristiche previste dalle seguenti normative e regolamenti: Reg. CE n.1774/2002 (Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano), Reg. CE n.852/2004 (Regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari), Reg. CE 853/2004 (Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), Reg. CE n.79/2005 (attua il Reg. CE n.1774/2002 relativamente all’uso del latte, dei prodotti a base di latte e dei sottoprodotti del latte).

Di seguito vengono definite le categorie di prodotto negoziabile:

2.1 Siero di latte

Per siero di latte si intende il prodotto che rimane dalla lavorazione del latte a seguito del processo di cagliatura.

I parametri chimico-fisici del Siero di latte destinato alla concentrazione e polverizzazione vengono indicati nella tabella seguente:

Parametri chimico-fisici del siero di latte		
	Siero industriale	Siero zootecnico
pH	>6	4,5-6
Temperatura	6-8°C	-
Residuo secco	6-6,3%	6-6,3%
Proteine s.s.	>12,5%	>12,5%
Sali minerali s.s.	8,5% ±0,5%	8,5% ±0,5%
Lattosio s.s.	>70%	>60%
Grassi s.s.	<1%	<1%

2.2 Siero di latte trasformato

2.2.1 Siero di latte in polvere (SWP)

Il Siero di latte in polvere è ottenuto mediante processi di concentrazione per evaporazione o per osmosi, cristallizzazione ed essiccamento con sistema spray drying.

2.2.2 Siero di latte concentrato

Il Siero di latte concentrato ha un residuo secco del 18-20%, se ottenuto mediante concentrazione per osmosi inversa, oppure del 30-60%, se ottenuto mediante evaporazione a bassa temperatura sotto vuoto (concentrazione per evaporazione).

2.2.3 Sieroproteine concentrate in polvere (WPC)

Le sieroproteine concentrate in polvere provengono dalla concentrazione del contenuto proteico del siero di latte mediante separazione a membrana. La percentuale di contenuto proteico sul secco deve essere compresa tra il 30-80%.

2.2.4 Sieroproteine concentrate

Le sieroproteine concentrate provengono dalla concentrazione del contenuto proteico del siero di latte mediante separazione a membrana. La percentuale di contenuto proteico sul secco deve essere compresa tra il 20-30%.

2.2.5 Siero di latte concentrato e cristallizzato

Il Siero concentrato e cristallizzato ha un residuo secco superiore al 55% il cui lattosio ha subito il processo di cristallizzazione mediante un raffreddamento.

2.2.6 Siero di latte concentrato demineralizzato

Il Siero di latte concentrato demineralizzato ha un limite di concentrazione di sali pari al 4,25% calcolato sulla quantità di solidi in esso contenuto.

2.2.7 Lattosio

Il Lattosio è un disaccaride costituito da una molecola di glucosio e una di galattosio. Il Lattosio alimentare è lattosio in polvere, presente in misura non inferiore al 99%. Può essere recuperato o attraverso la cristallizzazione dal siero concentrato tal quale o dal siero concentrato deproteinato, oppure utilizzando il permeato derivato dall'Ultrafiltrazione del siero stesso, mediante processi di concentrazione, cristallizzazione, centrifugazione, lavaggio, essiccamento e macinazione. Il Lattosio farmaceutico è un lattosio in polvere, presente in misura non inferiore al 99,8%. E' ottenuto mediante gli stessi processi di produzione del lattosio alimentare, con l'aggiunta di almeno un processo di ricristallizzazione. Il Lattosio raffinato è lattosio in polvere, presente in misura non inferiore al 99,5%. E' ottenuto aggiungendo, al processo proprio del lattosio alimentare, quello di raffinazione.

2.2.8 Derivati del lattosio

I Derivati del lattosio sono i prodotti ottenuti mediante idrolisi enzimatica del lattosio alimentare.

Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti

Il Soggetto Abilitato all'Intermediazione all'interno della Scheda Informativa dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà anche redigere dei campi facoltativi.

Campi riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto – proposte di vendita

1. Data produzione siero (obbligatorio)
2. Zona provenienza (obbligatorio)
3. Tipologia formaggio d'origine (obbligatorio)
4. pH (facoltativo)
5. Temperatura (facoltativo)
6. Sostanza secca (obbligatorio)
7. Concentrazione proteica s.s. (facoltativo). Il presente campo è valido solo per il prodotto "Sieroproteine in polvere".
8. Altre caratteristiche (facoltativo)

Campi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale- proposte di vendita

1. Tipologia di imballaggio (facoltativo). Il presente campo è valido solo per i prodotti della categoria "Siero di Latte trasformato"
2. Specifiche di consegna/ritiro della merce (facoltativo)
3. Tempi e modalità di pagamento (facoltativo)
4. Modalità risoluzione controversie (facoltativo)

Campi riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto – proposte di acquisto

1. Zona provenienza (obbligatorio)
2. Tipologia formaggio d'origine (obbligatorio)

3. pH (facoltativo)
4. Temperatura (facoltativo)
5. Sostanza secca (facoltativo)
6. Concentrazione proteica s.s. (facoltativo). Il presente campo è valido solo per il prodotto "Sieroproteine in polvere".
7. Altre caratteristiche (facoltativo)

Campi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale- proposte di acquisto

1. Tipologia di imballaggio (facoltativo)
2. Specifiche di consegna/ritiro della merce (facoltativo)
3. Tempi e modalità di pagamento (facoltativo)
4. Modalità risoluzione controversie (facoltativo)

Art. 4 - INTEGRAZIONI/DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI

Analisi e campionamento (integrazione alla parte III delle disposizioni generali)

L'analisi ed il campionamento della merce viene eseguita secondo la pratica corrente delle due controparti. In caso di discordanza nei risultati ottenuti, è facoltà di una o tutte e due le parti di richiedere l'analisi presso uno dei Laboratori d'Analisi ufficiali o da Laboratori autorizzati e/o pubblici cui le parti fanno generalmente riferimento riconosciuti per le analisi del latte.

Termini e disposizioni per l'esecuzione del contratto (integrazione all'art. 9 delle disposizioni generali)

Fermo restando il resto, per il "Siero di latte per uso zootecnico" ed il "Siero di latte per uso industriale" sostituire nel punto a) la frase "il venditore accorda al compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi per il ritiro della merce." con "Il venditore accorda al compratore una franchigia di 2 (due) giorni lavorativi per il ritiro della merce; sostituire nel punto b) la frase "per i contratti stipulati alla condizione di consegna differita in una o più epoche, il venditore accorda al compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi per il ritiro della merce ad ogni singola consegna." con "per i contratti stipulati alla condizione di consegna differita in una o più epoche, il venditore accorda al compratore una franchigia di 2 (due) giorni lavorativi per il ritiro della merce ad ogni singola consegna". Sostituire la frase "Tuttavia, al venditore, è accordata la facoltà di anticipare l'invio della comunicazione della messa a disposizione anche nei 5 (cinque) giorni precedenti il periodo previsto in contratto, purché rimangano immutati i termini di tutti gli altri adempimenti contrattuali." con "Tuttavia, al venditore, è accordata la facoltà di anticipare l'invio della comunicazione della messa a disposizione anche nei 2 (due) giorni precedenti il periodo previsto in contratto, purché rimangano immutati i termini di tutti gli altri adempimenti contrattuali."

Il Siero di latte per uso zootecnico ed il Siero di latte per uso industriale deve essere ritirato/consegnato entro 48 ore dalla data di produzione del siero. Il trasporto della merce, per il prodotto liquido, deve essere effettuato esclusivamente tramite automezzo coibentato. La pesa della merce deve essere effettuata, salvo patto contrario, nel luogo di ritiro o in quello di consegna della merce. Al momento della consegna della merce da parte del vettore

all'acquirente, quest'ultimo provvederà immediatamente alla pesa della merce redigendo una documentazione scritta da consegnare al vettore che attesti le modalità di avvenuta operazione di scarico della merce e la pesa.

Mancata osservanza dei termini di esecuzione (integrazione all'art.10 delle disposizioni generali)

Solo per i prodotti "Siero di latte per uso zootecnico" e "Siero di latte per uso industriale" la mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del venditore o di ritiro da parte del compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta, danno la facoltà all'altro contraente di ritenere risolto il contratto:

a) scaduta la normale franchigia per la merce contrattata alle condizioni a "pronti" e a "consegna differita".

Diritto di rifiuto della merce (deroga dell'art.11 delle disposizioni generali)

Di qualunque reclamo e/o contestazione che l'acquirente intendesse sollevare al Venditore per la merce ricevuta, deve darne comunicazione al Venditore e a Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. per fax e/o posta elettronica nella stessa giornata di consegna/ritiro della merce per il "Siero di latte per uso zootecnico" e per il "Siero di latte per uso industriale", mentre per il "Siero di latte trasformato" entro 72 ore dalla consegna/ritiro della merce.

Il reclamo deve contenere, pena la nullità, l'esposizione specifica delle caratteristiche qualitative contestate.

Il compratore ha diritto al rifiuto della merce qualora il prodotto non presenti corrispondenza con i parametri qualitativi risultanti dal documento contrattuale.

Cause di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta (integrazione all'art.13 delle disposizioni generali)

La parte che invoca la causa di forza maggiore e/o impossibilità sopravvenuta deve darne comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 2 (due) giorni, a mezzo fax o per posta elettronica, alla propria controparte e a Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. con l'obbligo di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento.

Reclami (deroga dell'art.14 delle disposizioni generali)

Di qualunque reclamo e/o contestazione (comprese: la mancata osservanza dei termini di esecuzione, il diritto di rifiuto della merce, le inadempienze e le cause di forza maggiore) che il compratore intendesse sollevare al venditore per la merce ricevuta, deve dare comunicazione alla controparte e a BMTI S.c.p.a., mediante fax e/o telefax e/o e-mail con conferma di lettura, entro e non oltre 2 (due) giorni successivi al ricevimento della merce o al verificarsi dell'evento per il "Siero di latte per uso zootecnico" e per il "Siero di latte per uso industriale", mentre per il "Siero di latte trasformato" entro e non oltre 4 (quattro) giorni successivi al ricevimento della merce o al verificarsi dell'evento. Il reclamo deve contenere, pena la nullità, l'indicazione specifica delle caratteristiche qualitative contestate.

Art. 5 - LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato si applicheranno le seguenti regole:

- 1) le Parti potranno convenire, prima dell'instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Parma;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Reggio Emilia;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Modena;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Mantova;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Verona;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Milano;
 - Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte;

- Regolamento della Camera Arbitrale di Bologna;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Firenze;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Roma;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Ancona;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Campobasso;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Bari;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Palermo;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Cagliari;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Napoli.
- 2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell'istituzione prescelta.
- 3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l'arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell'istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall'istituzione che ha adottato tale Regolamento.